

S.U.S.C.O.R.

STRUTTURA UNIVERSITARIA IN SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE, RESTAURO, VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Dipartimenti di Studi Storici - Chimica - Fisica - Scienze della Terra - Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

In Convenzione con Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale" Via XX Settembre 18 - 10078 VENARIA REALE (TO)
Tel. 011/4993027 Fax 011/4993026 - mail: info.crbc@unito.it

ESAME DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN CONSERVAZIONE E RESTAURO E DEI BENI CULTURALI (classe LMR/02)

- A.A. 2021/22 - indetto con D.R. n. 2726 del 28/06/2021

CALENDARIO PRIMA PROVA PRATICA (PROVA GRAFICA)

Ai sensi di quanto previsto dall'Avviso di Selezione in oggetto, si comunica il calendario della Prima Prova Pratica.

COVID-19:

L'ingresso dei candidati dovrà avvenire dall'ingresso di via XX Settembre 18, Venaria Reale TO. L'accesso sarà consentito solo dopo aver effettuato la Procedura di Controllo alla reception ed aver ottenuto l'autorizzazione all'ingresso.

• I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di mascherina FFP2 e di Green Pass.

Prima della data di svolgimento della prima prova i candidati devono inoltre:

- compilare il form online: https://forms.gle/q4Bwd8zbimXWpivB7
- prendere visione del Protocollo sanitario Covid-19 CCR disponibile su: https://conservazionerestauro.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/SUSCO R/sicurezza.html

I candidati dovranno presentarsi altresì muniti di:

- Documento di riconoscimento in corso di validità + fotocopia dello stesso
- Ricevuta versamento contributo di ammissione al test per l'A.A. 2021/2022
- CPI/Codice di Prematricola (reperibile sulla ricevuto all'atto di iscrizione al concorso)
- Solo per gli studenti extracomunitari: regolare permesso di soggiorno o richiesta delllo stesso

Si invitano i candidati a leggere con attenzione le Istruzioni e Linee Guida allegate al presente Avviso.

CALENDARIO:

GIORNO 6 SETTEMBRE 2021 ore 8.45

Luogo: Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale" Via XX Settembre 18 VENARIA REALE (TO).

Candidati PFP1 - PFP3 - PFP4

Numeri di Prematricola

6
14
16
17
18
19
21
24
29
30

32
33
35
36
38
39
41
42
44
45

48
49
51
52
58
59
60
62
64
66



S.U.S.C.O.R.

STRUTTURA UNIVERSITARIA IN SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE, RESTAURO, VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Dipartimenti di Studi Storici - Chimica - Fisica - Scienze della Terra - Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

In Convenzione con Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale" Via XX Settembre 18 - 10078 VENARIA REALE (TO)

Tel. 011/4993027 Fax 011/4993026 - mail: info.crbc@unito.it

67
68
70
71
73

74	
75	
76	
78	
79	

GIORNO 7 SETTEMBRE 2021 ore 8.45

Luogo: Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale" Via XX Settembre 18 VENARIA REALE (TO).

Candidati PFP2

Numeri di Prematricola

23
25
26
27
28
31
34
37
40
43
46
47
50
53
54

55	
56	
57	
61	
63	
65	
69	
72	
77	
81	
84	
85	
86	
87	
-	

Venaria Reale, 27/08/2021

IL PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Prof. Daniele Castelli

Allegato: Istruzioni e Linee Guida per i candidati



ISTRUZIONI PER I CANDIDATI E LE CANDIDATE CHE SOSTERRANNO TEST DI AMMISSIONE IN PRESENZA

Adempimenti dei candidati in conformità alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione dal contagio da COVID-19, per lo svolgimento delle prove pratiche per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Torino presso il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale (CCR), Via XX Settembre 18, Venaria Reale (TO),

(bando ammissione D.R. 2726 del 28/06/2021)

https://conservazionerestauro.campusnet.unito.it/do/bandi.pl/ShowFile? id=zoqs;field=docume nti;key=zrdQ8y3z78oMMtP5DisQp6qFdoU1a5lTksPLcbMjogVP0tPqP1lhuYaXFq0YtoACQFk Wl35LeLiT5LCXA;t=9819.

L'accesso sia fuori dai locali interessati sia all'interno del CCR, sarà consentito esclusivamente a soggetti muniti di mascherina FFP2.

Come specificato nel bando di ammissione, i supporti su cui eseguire la trasposizione grafica e la prova colore, nonché le tavolozze e la gamma di colori per la prova colore, saranno fornite in sede di esame. I/le candidati/e potranno presentarsi muniti di tutti i restanti strumenti ritenuti utili per l'esecuzione delle prove. I/le candidate dovranno assicurarsi che non vi siano contatti e contaminazioni tra oggetti appartenenti a persone diverse e che tali oggetti non vengano a contatto con il personale addetto al ritiro ed alla riconsegna a fine prova o che in modo fortuito non avvengano scambi degli oggetti tra candidati/e cui non appartengano. I/le candidati/candidate dovranno:

- non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
 - temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
 - difficoltà respiratoria di recente comparsa;
 - perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
 - mal di gola, tosse, raffreddore, brividi, diarrea, congiuntivite, mal di testa o, comunque, sintomi di tipo influenzale;
- non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19:
- presentarsi indossando una mascherina tipo FFP2. Tale mascherina dovrà essere indossata sia all'esterno che all'interno e dovrà essere mantenuta per tutta la durata della prova, nonché nell'eventualità che il candidato debba allontanarsi dall'aula. Non è consentito in nessun caso l'uso di mascherine facciali non filtranti o mascherine di comunità. Nel caso di mascherina ritenuta non idonea, il CCR fornirà ai candidati un dispositivo di protezione delle vie respiratorie FFP2;
- evitare assembramenti e osservare rigorosamente la distanza interpersonale di almeno 1 metro sia nell'area antistante l'ingresso del CCR, sia durante l'attesa all'ingresso, sia all'interno della sede concorsuale e durante tutte le attività ivi svolte;



- accedere all'area concorsuale solo uno per volta secondo le indicazioni del personale preposto;
- igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori;
- presentarsi da soli e con bagaglio strettamente limitato agli strumenti ritenuti utili per l'esecuzione delle prove, salvo motivate situazioni eccezionali.
- compilare la dichiarazione per attestare l'assenza di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19 (secondo il form reperibile al link https://forms.gle/q4Bwd8zbimXWpivB7) e il fatto di non essere sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19.
- esibire una certificazione verde COVID-19 (Green pass) emessa dalla Piattaforma nazionale-DGC (vedi dopo come ottenere la certificazione verde) che attesti una delle seguenti condizioni:
 - completato il percorso vaccinale per il COVID 19;
 - effettuata una prima dose o monodose di vaccino da almeno 15 giorni;
 - guarigione dal Covid da non più di sei mesi;
 - effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2 con validità di **quarantotto ore dall'esecuzione del test**;

In assenza di certificazione verde, è possibile presentare il certificato di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 con validità di **quarantotto ore dall'esecuzione del test**; le verifiche (elettroniche e non) verranno annotate accanto al nome del/della candidato/a all'atto dell'ingresso.

Qualora la **temperatura corporea**, rilevata, il giorno della prova, dai candidati medesimi (o dal personale di Ateneo o dell'Ente organizzatore) risulti **superiore ai 37,5C°**, il candidato o la candidata **non potrà accedere all'area concorsuale** né dichiarare il contrario nell'autocertificazione e il personale addetto alla vigilanza dovrà **accompagnarlo** in un'apposita **area dedicata all'isolamento** e dovrà tempestivamente **avvertire le autorità sanitarie competenti**, nonché le forze dell'ordine in caso di rifiuto. Il candidato o la candidata è tenuto/a, comunque, a **informare immediatamente i commissari** del concorso ed il personale di vigilanza della **presenza di qualsiasi sintomo simil influenzale**, anche durante l'espletamento prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza (almeno due metri) dalle persone presenti.

Nel caso in cui una o più delle sopra riportate condizioni non dovesse essere soddisfatta ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, i candidati non potranno essere ammessi all'interno dell'area concorsuale.

Qualora il candidato o la candidata non presenti l'autodichiarazione compilata né certificazione verde cartacea né elettronica o essa risulti scaduta, non potrà accedere e dopo l'identificazione ne verrà redatto attestato sintetico di esclusione.

Identificazione e ingresso in aula

I candidati e le candidate, ammessi/e all'area concorsuale, saranno poi **invitati dal personale** di assistenza a raggiungere, opportunamente **distanziati** e in base alla **segnaletica orizzontale** e **verticale**, le **postazioni di identificazione**.



Presso le **postazioni di identificazione** saranno resi disponibili appositi **dispenser di gel idroalcolico**. Gli operatori inviteranno i candidati a procedere **all'igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione** e/o **consegna** e/o **ricezione di materiale concorsuale.**

Successivamente i candidati verranno invitati ad accedere all'aula dove si svolge la prova e ad occupare una postazione, rispettando la distanza di almeno 1 metro in tutte le direzioni, preventivamente determinata.

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno:

- **rimanere seduti** per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all'uscita;
- durante l'orario d'esame, sarà permesso l'allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili;
- indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2;
- seguire scrupolosamente le istruzioni fornite dalle Commissioni e dal personale di vigilanza;
- non consumare alimenti/bevande ad eccezione di quelli/e di cui i candidati e le candidate si devono munire preventivamente.



INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE VERDE (c.d. GREEN PASS)

Come e quando può essere rilasciato il Green Pass.

Lo possono ottenere:

- coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino (si riceve dopo 15 giorni dalla somministrazione)
- coloro che hanno un test negativo effettuato nelle 48 ore precedenti; che possiedono un certificato vaccinale (servono due dosi in Europa) - coloro che possono dimostrare di essere quariti dal Covid.

Il Ministero della Salute rilascia la Certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal COVID-19. La certificazione è emessa in formato digitale stampabile. Si potrà ricevere una notifica o un avviso via email o via SMS che il certificato è pronto.

Come ottenere il green pass?

Si può visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso le seguenti piattaforme digitali:

- tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie)
- Scaricando Applmmuni o App IO
- Dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, accendendo mediante il proprio SPID.

Per chi non dispone di strumenti digitali.

Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.

Per un periodo transitorio la documentazione attestante l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avrà la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 / EU digital COVID certificate.

In generale, tutte le informazioni sulle certificazioni verdi si trovano sempre al link: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html. Supporto e informazioni sono reperibili con il numero verde 800 91 24 91 e all'indirizzo mail: cittadini@dgc.gov.it.



RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 9 - Certificazioni verdi COVID-19

(Decreto-legge 52/21 come convertito dalla legge n. 87, 17 giugno 2021)

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

- a) **certificazioni verdi COVID-19**: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-20 guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virusSARS-CoV-2:
- b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
- c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico(NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata dal oop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione(TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico(RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute:
- d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitario da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;
- e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdiCOVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo83,comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
- 2. Le certificazioni verdi COVID-19 (attestano) una delle seguenti condizioni:
- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2.
- 3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a) ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. Contestualmente al rilascio,



la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo alSARS-CoV-2 .(modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto-legge 105/21 -ndr)

- 4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, informato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per impazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo alSARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
- 5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c) ha una validità di **quarantotto ore dall'esecuzione del test** ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, informato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) ed), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
- 6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.
- 6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.
- 6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdiCOVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.
- 7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
- 8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute



come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

(vedi modifica apportata dal DL 73/21, articolo 34, comma 9 bis, lettera b), come convertito dalla legge106/21 -ndr)

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC. I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto. (modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto-legge 105/21

Art. 1 co. 6, del decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111.

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente: "ART. 9-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9. comma2".

VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

ART.3. Co. 4, D.L. del 23 luglio 2021 n. 105.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 [co 1 lett.i) concorsi pubblici] sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

ART. 13 DPCM del 17 giugno 2021

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

- 1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
- 2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
- a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
- b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;



- c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- 3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
- 4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.
- 5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.
- 6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Si ricorda che il green pass, sotto forma di **QR Code**, può essere **scansionato solo con l'app Verifica C19**, **unico strumento ritenuto idoneo** dal Garante per la Protezione dei Dati Personali a garantire da un lato la **validità** della certificazione e dall'altro la **protezione dei dati personali** degli interessati, in conformità con i principi stabiliti dal **Regolamento Europeo 679/2016** in materia di protezione dei dati personali ed in particolare al **principio di minimizzazione**.

Il soggetto verificatore vedrà solamente:

- il **nome** e il **cognome** del soggetto che presenta il pass (che dovrà essere **confermato** da un documento di riconoscimento)
- una spunta verde in caso di validità del certificato,
- o una croce rossa nel caso di certificato non valido perché scaduto.

Non sono indicati altri dati, in particolare **non vengono fornite informazioni circa le condizioni sulla base delle quali il pass è stato rilasciato** (se si è fatto il vaccino e quale, se si è guariti dal Covid o se si è effettuato un tampone), o altre generalità riferite all'interessato. Nessun dato viene registrato o memorizzato.